

Statuto Associazione

written by Omero BG | 1 Luglio 2020

Indice contenuti

[Ultimo aggiornamento a Luglio 2020]

- **Costituzione e scopi**

[pagina 2]

- Art.1
- Art.2
- Art.3

- **Soci**

[pagina 3]

- Art.4
- Art.5
- Art.6
- Art.7 - Diritti e doveri
- Art.8

- **Assemblea**

[pagina 4]

- Art.9
- Art.10
- Art.11
- Art.12
- Art.13

- **Consiglio**

[pagina 5]

- Art.14
- Art.15
- Art.16
- Art.17
- Art.18

- **Allegato "A"**

[pagina 6]

- Art.1
- Art.2
- Art.3
- Art.4
- Art.5
- Art.6
- Art.7

- **Allegato "B"**

[pagina 7]

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Il giorno 7 febbraio 1985, si è costituito il Gruppo Sportivo non vedenti Bergamaschi, come da atto allegato, affiliatosi alla FICS in data 13 giugno 1987 con la denominazione “Gruppo sportivo e ricreativo non vedenti bergamaschi”, la cui regione sociale è stato successivamente modificata nell’assemblea straordinaria del 9 aprile 2006 in Associazione sportiva dilettantistica disabili visivi Bergamo Omero”; **ulteriormente modificata il 5 aprile 2014 in A.S.D. OMERO BERGAMO** e con successive modificazione del 26 marzo 2017, del 24 marzo 2019 in A.S.D. OMERO BERGAMO senza personalità giuridica (anr), e del 5 luglio 2020, che ai fini del presente statuto viene chiamata “Associazione”.

Art. 2

L’associazione, che ha sede a Bergamo, è una libera associazione di volontariato, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. **Ha lo scopo di avviare alla pratica sportiva i soggetti con disabilità visiva e fisica, coinvolgere attivamente atleti** normodotati nel ruolo di atleti-guida e atleti-accompagnatori a supporto delle attività svolte, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla rilevanza sociale dello sport per i disabili, contribuire a diffondere una visione culturale dell’attività sportiva non solo come pratica riabilitativa, ma come strumento di integrazione sociale e di crescita umana.

L’associazione intende promuovere i proprio fini di solidarietà sociale nelle seguenti forme:

- organizzazione di **attività motorie** sportive per disabili visivi e fisici;
- organizzazione di **attività ricreative**, di inclusione e di socializzazione;
- sviluppo di azioni utili a **promuovere nel territorio** l’istituzione di servizi stabili per la diffusione della pratica sportiva;
- organizzazione di **corsi di formazione e aggiornamento** teorico-pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, volontari, anche in collaborazione con le scuole, altri enti e associazioni;
- sviluppo di **attività editoriali**, mediante la pubblicazione di notiziari, nonché di convegni e seminari la gestione di un sito internet e delle nuove forme di comunicazione attraverso i social media;
- organizzazione di **eventi culturali** (concerti, presentazione di libri, spettacoli teatrali) coerenti con gli scopi dell’associazione;
- organizzazione di laboratori sensoriali e **cene al buio**.

Le attività praticate dagli atleti e da non atleti (atleti guida) sono elencate nell’Allegato “B” che costituisce parte integrante del presente statuto.

Per il conseguimento dei fini istituzionali sopra elencati, l’associazione **potrà quindi acquistare i beni mobili e immobili** che la stessa riterrà, di volta in volta, necessari.

L'associazione **può aderire ad altre associazioni** od Enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3

L'associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organici dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del **Comitato Olimpico Nazionale Italiano** (C.O.N.I.), attraverso le **Federazioni Sportive Nazionali** (F.S.N.) e gli **Enti di promozione sportiva** (E.P.S.) ed il **Comitato Italiano Paralimpico** (C.I.P.) nelle sue **Federazioni Sportive Paralimpiche** (F.S.P.), nelle **discipline sportive paralitiche** (D.S.P.) e negli **Enti di promozione sportiva paralitica** (E.P.S.P.), cui l'associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi di Giustizia dei citati organici sportivi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli stati e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

PAGINA 3 di 7

TORNA ALL'INDICE

SOCI

Art. 4

L'associazione concede la **qualifica di socio a tutti coloro che appartengono alla vita dell'associazione** sportiva e ne accettano le finalità e il metodo.

I soci dell'A.S.D. OMERO BERGAMO si dividono in sette categorie:

- **Soci effettivi:** sono tutti gli iscritti con disabilità di ogni età
- **Tecnici:** sono gli allenatori, i preparatori e le guide delle varie squadre e degli atleti
- **Dirigenti:** sono gli eletti in assemblea nei vari organi (Consiglio direttivo, Sindaci revisori e Probiviri)
- **Volontari:** sono soci volontari coloro che prestano continuativamente una mansione da almeno un anno.
- **Soci ordinari:** sono tutti i genitori o altri adulti vedenti che il consiglio direttivo accetta di iscrivere.
- **Collaboratori:** sono considerati tali coloro che "collaborano" saltuariamente con l'associazione.
- **Soci onorari:** sono coloro che portano prestigio all'associazione.

I primi cinque gruppi sono soci a tutti gli effetti ed **hanno diritto di voto** in assemblee; mentre gli

ultimi due non hanno diritto di voto.

I componenti dei **primi sei gruppi sono assicurati**.

La **quota associativa** sarà stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

La qualifica di socio viene riconosciuta a coloro che sono in regola con il **pagamento della quota associativa** da almeno sei mesi rispetto alla data di convocazione dell'assemblea.

Il consiglio direttivo può per esigenze interne all'Associazione **concedere iscrizioni gratuite** a persone che recano, con continuità, un contributo essenziale al funzionamento dell'Associazione e valutare, di volta in volta, casi particolari di esenzione e/o riduzione.

I nuovi iscritti all'associazione saranno **approvati dal consiglio direttivo** alla prima riunione successiva alla richiesta.

Il consiglio direttivo può revocare la qualifica di socio alla persona che leda gli interessi o l'immagine dell'associazione con effetto immediato.

Art. 5

I soci sono tenuti a versare, ogni anno, la quota associativa. **La qualifica di socio si perde per:**

- **dimissioni** dello stesso socio;
- **inadempienza** (mancato pagamento per un anno della quota associativa);
- **revoca** per comportamento gravemente lesivo all'immagine e/o all'attività dell'associazione.

Tale revoca o provvedimenti disciplinari, di natura associativa, devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso ai competenti organi gerarchicamente superiori (Organi Federali o Collegio dei Probiviri).

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla segreteria.

Art. 6

I soci atleti sono vincolati all'Associazione per la durata prevista dalla Federazione di riferimento.

Art. 7

Sono diritti del socio:

- **partecipare** alle attività dell'associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- **votare** in assemblea, se maggiorenne, fatte salve le disposizioni previste dall'art.13; se minore, rappresentato da un genitore o chi ne fa le veci, anche non socio.
- **essere eletto** alle cariche sociali, se maggiorenne;
- **godere di eventuali benefici** decisi, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo;
- **proporre nuove attività ed iniziative** che verranno inserite nell'ordine del giorno del

- Consiglio Direttivo e discusse durante le riunioni dello stesso;
- tutte le attività prestate dal socio per conto dell'associazione sono **totalmente a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute**;
 - Tutti i soci usufruiscono dei **servizi dell'associazione** ed hanno accesso alla documentazione per conoscere i programmi con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali: possono consultare, previa richiesta scritta agli atti e i registri dell'associazione, oltre a farsi inviare le modifiche statutarie, eventualmente previste, nell'invito all'assemblea straordinaria.

Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizione sociale o personale, può essere posto a base del rifiuto di una richiesta di adesione all'Associazione.

Sono doveri del socio:

- pagare la **quota associativa** stabilita dal Consiglio Direttivo, entro i termini previsti;
- pagare le **quote di partecipazione** alle attività sportive nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- **custodire** con la massima cura il materiale fornitogli, restituendolo quando non più in uso;
- **segnalare** al consiglio direttivo ogni eventuale disfunzione affinché possa essere risolta.

Art. 8

é dovere dell'associazione applicare ai propri soci **le sanzioni** loro inflitte dai competenti Organi Federali.

PAGINA 4 di 7
TORNA ALL'INDICE

ASSEMBLEA

Art. 9

La vita dell'associazione è regolata dall'assemblea dei soci: a questa compete la responsabilità delle decisioni relative all'elezione dei dirigenti della vita associativa; su proposta del consiglio direttivo, compete anche la programmazione delle attività e l'analisi dei bilanci.

Art. 10

Entro il 30 aprile di **ogni anno viene convocata l'assemblea ordinaria** dal Presidente o da chi ne fa le veci con avviso personale ad ogni socio, tramite lettera, e-mail o altre modalità previste dalle norme vigenti.

Essa **elegge** per acclamazione il presidente e il segretario dell'assemblea, **approva** il programma delle attività svolte e le proposte per la stagione sportiva, approva il bilancio consuntivo e preventivo.

Ogni due anni elegge il Consiglio Direttivo, dandone comunicazione agli Organi Superiori.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Direttivo o di 1/10 degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Per le modalità di svolgimento dei lavori assembleari e le norme per la votazione delle cariche sociali vedere l'Allegato "A" "Regolamento Organico" che è parte integrante del presente statuto.

L'assemblea delega al Consiglio Direttivo la scelta delle cariche sociali.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, tra i componenti **saranno scelti il Presidente**, che assume la rappresentanza legale e sociale dell'associazione, il **Vicepresidente**, il **Segretario** e l'Amministratore.

Se entro 30 giorno il Presidente non viene eletto, il Presidente uscente o, in alternativa, il consigliere letto più anziano è tenuto a convocare l'assemblea straordinaria per nuove elezioni.

L'assemblea elegge, inoltre, a votazione palese il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri, il rappresentate dei tecnici ed il rappresentate degli atleti per le assemblee delle Federazioni di riferimento.

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri iscritti all'Associazione, ha il compito di certificare la regolarità del bilancio consuntivo e preventivo, ratificati in seguito dall'Assemblea ordinaria.

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri iscritti all'Associazione, ha il compito di valutare la correttezza dei provvedimenti disciplinari assunti dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che con il loro comportamento arrecano grave danno all'immagine e all'attività dell'Associazione stessa, comminando le opportune sanzioni disciplinari fino alla revoca della qualifica di socio.

Art. 11

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un quarto dei componenti il consiglio direttivo o da un quinto dei associati ogni qualvolta se ne ritenga opportuna la necessità.

L'assemblea straordinaria **viene convocata con avviso** personale ad ogni social mediante letter, e-mail o altre modalità previste dalle norme vigenti ed approva le delibere con la stessa maggioranza dell'assemblea ordinaria.

I principi di funzionamento sono gli stessi dell'assemblea ordinaria.

Art. 12

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, dopo almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. **Le decisioni sono prese ordinariamente a maggioranza** dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 13

Per l'esercizio del voto nell'assemblea dei soci è **ammessa una sola delega ad altro socio**.

Chiunque voti per un minore (genitore o chi ne fa le veci) esaurisce la possibilità di assumere delega di altro socio.

Il genitore (o chi ne fa le veci) di due o più minorenni, in via eccezionale, può pertanto avere più di una delega riferita ai figli.

Si precisa: i fratelli o le sorelle minorenni **vedenti** non hanno diritti di voto; la loro partecipazione alle attività dell'associazione ha esclusivamente un'importante **funzione aggregativa ed inclusiva**.

PAGINA 5 di 7
TORNA ALL'INDICE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Amministratore e consiglieri, nel numero espresso dall'Assemblea secondo le esigenze dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività istituzionalmente gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo **resta in carica per due anni** ed i suoi componenti sono **rieleggibili**.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese. **I componenti del consiglio direttivo decadono dalla loro carica dopo tre assenze ingiustificate alle riunioni del consiglio stesso.**

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo: ha la facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che lo statuto attribuisce all'Assemblea.

Il consiglio direttivo, prima di ogni assemblea, dovrà verificare ed approvare l'elenco dei soci aventi diritto di voto. In assemblea potranno votare, sia per l'approvazione dei documenti assembleari, sia per il rinnovo del consiglio direttivo, solo i socio inseriti nell'elenco approvato.

In assenza del Presidente, il Vicepresidente assumerà le sue funzioni con la stessa autorità.

Nell'eventualità che nel consiglio direttivo venga a mancare il legale rappresentante (presidente o vicepresidente), tale funzione sarà assunta, con la stessa autorità, dal **consigliere anziano** (iscritto da più tempo all'associazione), fino all'indizione dell'assemblea straordinaria da convocare, possibilmente, entro 30 giorni,

Le dimissioni di metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, ne determinano la decadenza ed è obbligo del Presidente o di chi ne fa le veci, entro 30 giorni, di convocare

l'assemblea straordinaria.

Art. 15

La **durata** dell'Associazione è **illimitata**.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione **può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati** ed approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti all'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Gli eventuali beni mobili e immobili, al momento dello scioglimento dell'Associazione, **vengono devoluti**, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, **ad Enti o Associazioni** che hanno finalità sociali ed umanitarie simili o comunque di pubblica utilità. In nessun caso possono essere distribuiti beni utili e riserve agli aderenti.

Art. 16

E' consentito approvare modifiche allo Statuto dell'Associazione; le proposte di modifica potranno essere presentate all'assemblea straordinaria: dai soci presenti, dal Consiglio Direttivo o dal almeno 1/5 dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Il presente statuto verrà conservato presso gli archivi sociali utilizzato secondo le norme vigenti.

Art. 17

Per quanto non contemplato nello statuto, **vigono le norme stabilite dalle Federazioni** che compongono il C.I.P. e dal Codice Civile.

Art. 18

Disposizione transitorie e finali.

Le variazioni al presente statuto **entrano in vigore** all'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea straordinaria

ALLEGATO "A"

Regolamento organico per lo svolgimento dei lavori assembleari e norme per la votazione delle cariche sociali.

Art. 1

L'assemblea, **qualora debba rinnovare le cariche sociali**, deve eleggere per acclamazione la commissione scrutatrice; inoltre nomina tre questori di sala vedenti anche non soci.

Il segretario verificherà le presenze dei soci aventi diritto di voto e delle deleghe, **in conformità all'elenco approvato dal consiglio direttivo**.

Art. 2

Le votazioni verranno a scrutinio palese **per alzato di mano**: in tutte le deliberazioni, escluse quelle per cui lo statuto prevede maggioranze diverse, l'assemblea delibera per maggioranza semplice. Per le votazioni delle modiche allo statuto è prevista la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 3

La **commissione scrutatrice** è costituita da 5 persone, 3 vedenti e 2 non vedenti in grado di leggere il braille: queste eleggono al loro interno il Presidente e il segretario. I componenti della commissione **non possono far parte della rosa** dei candidati al consiglio direttivo, al Collegio dei Sindaci Revisori ed al Collegio dei Proviviri.

Art. 4

Terminate le operazioni di verifica dei poteri, i lavori continueranno secondo il seguente iter:

- assemblea straordinaria (nell'eventualità di modifiche allo statuto)

Come assemblea ordinaria

- lettura della **relazione** del Presidente ed eventualmente dei responsabili di settore,
- lettura e approvazione del **bilancio consuntivo**,
- lettura e approvazione delle **proposte** per la successiva stagione sportiva,
- rinnovo delle **cariche sociali** in scadenza,
- delega al Consiglio Direttivo per la carica delle **nomine sociali**

Art. 5

Le votazione del Consiglio Direttivo sono effettuate a scrutinio segreto, in luogo appartato, su schede bianche per chi vota in braille, o su schede riportanti l'elenco completo dei candidati secondo

un ordine determinato mediante estrazione a sorte da parte dell'ufficio di segreteria nei giorni precedenti alla seduta elettiva. Altre eventuali candidature, possibili fino all'insediamento del seggio, saranno poste in calce al preesistente elenco.

Le schede vengono consegnate al Presidente della commissione scrutatrice che, verificandone il numero e la regolarità, **ne fa menzione nel verbale**.

Esse debbono essere quindi **timbrate e firmate** dal Presidente e da almeno un componente della commissione scrutatrice.

Ogni socio ha il diritto di esprimere al massimo un numero di preferenze pari a quello dei consiglieri da eleggere. **Si può votare in braille e in nero**.

Ogni socio, se lo desidera, **può essere assistito nelle operazioni di voto** da una persona di sua fiducia e questa non potrà assistere dentro il seggio altri elettori.

Sarà cura della commissione scrutatrice **verificare il rispetto** della norma,

La persona che accompagna **deve aver già votato**, se avente diritto al voto.

Art. 6

La commissione elettorale riporta su apposito verbale, firmato da tutti i componenti della commissione, data e orario di apertura e chiusura del seggio, numero di schede votate, risultato dello scrutinio con particolare riguardo a:

- numero dei **voti espressi**;
- numero delle **schede bianche**;
- numero delle **schede nulle**;
- numero delle **preferenze** ottenute da ogni candidato in ordine decrescente.

Il presidente del seggio proclama ufficialmente il risultato delle operazioni di voto sulla base delle preferenze espresse in ordine descritte e **dichiara eletti i primi della lista** in base al numero dei consiglieri da eleggere deciso dall'assemblea.

Il presidente della commissione elettorale consegna al Presidente dell'assemblea il verbale dei lavori e tutte le schede **scrutate e siglate**.

In caso di parità di voti viene eletto il candidato anagraficamente più anziano.

Art. 7

Alla fine delle operazioni di voto il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la seduta.

Entro 30 giorni il nuovo Consiglio Direttivo dovrà riunirsi per dare esecuzione alle operazioni più urgenti.

ALLEGATO "B"

Attività dilettantistiche e amatoriali

- Sport acquatici
- Sport aerei in genere
- Sport invernali
- Sport motoristici
- Alpinismo nelle varie forme
- Arti marziali
- Atletica leggera
- Baseball
- Calcio a cinque, a sette e a undici
- Ciclismo
- Equitazione
- Ginnastica
- Goalball
- Golf
- Roller
- Showdown (tennis da tavolo per non vedenti)
- Tiro con l'arco
- Tracking
- Torball
- Yoga
- Scherma
- Tennis
- Triathlon

Attività ricreative

- Ballo
- Gioco a carte
- Dama
- Scacchi
- Gite e vacanze